



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 34

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'istanza presentata in data 23/10/2019 dai signori Santoro Rosina nata il 21/01/1945 a Santa Margherita di Belice, c.f. (SNTRSN45A61I224W), Santoro Francesco nato il 05/11/1972 a Castelvetro c.f.(SNTFNC72S05C286K) e Santoro Antonino nato il 31/05/1975 a Castelvetro c.f. (SNTNNN75E31C286T), residenti in Santa Margherita di Belice via Savona n.11, registrata al protocollo generale del Comune il 23/10/2019 al n. 24230, chiedendo l'esame, l'approvazione del progetto di variante (cambio destinazione d'uso per una superficie non ammessa a contributo, e chiusura vano scala) per rilascio del permesso di costruire, riguardo al fabbricato oggetto dei benefici di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 178, legge 27 marzo 1987 n. 120 e succ. modifiche ed integraz., ricade sul lotto n. 4 del comparto n. 26, della superficie di mq. 150,00 del Piano Particolareggiato Vecchio Centro Urbano; il fabbricato è costituito da una unità abitativa (1°U.I.A.);

L'unità immobiliare proviene dall'ex Centro Urbano del Comune di Santa Margherita di Belice:

1^U.I.A. "ex via Maresciallo Cadorna n.25, foglio n. 28 particella 1049/5-1050;

I signori, Santoro Rosina nata il 21/01/1945 a Santa Margherita di Belice, è proprietaria per 90/1000, Santoro Francesco nato il 05/11/1972 a Castelvetro, è proprietario per 187/1000 e Santoro Antonino nato il 31/05/1975 a Castelvetro, è proprietario per 723/1000, residenti entrambi in Santa Margherita di Belice via Savona n.11, dell'unità sopra citata.

Vista l'integrazione degli atti prot. 9432 del 10/06/2020;

Visto il versamento effettuato per gli oneri e i diritti di segreteria, al fine del rilascio del permesso di costruire in data 10/09/2020;

Visto il progetto dei lavori e i disegni allegati alla domanda stessa dai quali risulta che il fabbricato, ha le seguenti dimensioni: altezza mt. 7,00 superficie coperta mq. 104,88 volume mc. 734,16 fuori terra; di cui mc. 278,33 costruiti a spese del titolare del permesso a costruire;

Vista la dichiarazione asseverata del 10/06/2020 redatta dall'Arch. Mangiaracina Giorgio, nella qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi della Legge 12 maggio 2010, n. 11, art. 96; comma 1, sulla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visto il Piano Regolatore Generale e il Regolamento Edilizio del Comune di S. Margherita di Belice approvato con Decreto Assessorato Territorio e Ambiente (pubblicato GURS n. 27 del 11/06/2010);

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71 "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica", modificata ed integrata dalla L.R. n. 37/1985, dalla L.R. n. 2/2002, L.R. n. 4/2003 e dalla L.R. n. 14/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013 "presa d'atto della situazione riguardante i ritardi nell'edilizia privata a contributo statale – procedimenti per revoca contributi concessi. Atto d'indirizzo";

Visto il Capo IV del Titolo II della Legge 17 agosto 1942, n.1150 e la Legge 6 agosto 1967, n.765;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo del 09/04/2008, n. 81;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute n. 1754/2012 del 05/09/2012 "norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza";

Vista la circolare del 23 luglio 2013, n. 1304 riguardante le indicazioni per l'applicazione del D.A. n. 1754/2012;

Vista, altresì, la direttiva del Responsabile del Settore inerente l'applicazione delle norme di sicurezza per le attività edilizie relative ai lavori da eseguire nelle coperture degli edifici prot. 15106 del 11/09/2015;

Vista la "direttiva su tempistica per il rilascio del permesso di costruire e ulteriori aspetti delle stesse" del Responsabile del Settore Tecnico del 19/03/2014 prot. 919;

Visto il deliberato n. 15 della Commissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aprile 1976, n. 178, espresso nella seduta del 12/04/2019;

Visto il deliberato n. 12 della Commissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aprile 1976, n. 178, espresso nella seduta del 02/07/2020;

Vista la liberatoria sottoscritta dalla richiedente ai fini della normativa sulla "Tutela della Privacy", Legge 196/2003;

Vista le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, (art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n° 445) con la quale i **richiedenti** dichiarano che nei propri confronti non sussistono né cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modifiche e integrazioni, di non essere stato condannato o imputato per il reato di cui all'art. 416/bis, 648/bis e 648/ter del Codice Penale e, altresì, di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione, o di una delle cause ostative al rilascio di quanto sopra richiesto;

Si dà atto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, da eseguire nel piano particolareggiato di ricostruzione nel comparto di cui sopra, sono in fase di progettazione. Laddove il titolare del permesso di costruire attiva la richiesta per il rilascio del certificato di abitabilità, l'ufficio verificherà la sussistenza delle condizioni prescritte dalla norma regionale di cui alla L.R. n. 14/2014;

Visto che concorrono le condizioni di cui all'ex art. 9 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, per avere diritto al rilascio del permesso di ricostruire gratuito parziale;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 modificato ed integrato dal D.Lgs. 27/dicembre 2002, n. 301 nelle forme e per quanto recepito dalla legislazione regionale;

Vista la L.R. del 10/08/2016 n° 16 "recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n.380";

Preso atto che dagli atti depositati presso il Comune, il richiedente ha la disponibilità del **lotto** in quanto gli è stato assegnato con regolare atto deliberativo dalla Commissione di cui all'art. 5;

DISPONE

Art. 1 - Oggetto del rilascio del permesso di costruire

Ai signori , Santoro Rosina nata il 21/01/1945 a Santa Margherita di Belice, proprietaria per 90/1000, Santoro Francesco nato il 05/11/1972 a Castelvetro, proprietario per 187/1000 e Santoro Antonino nato il 31/05/1975 a Castelvetro, proprietario per 723/1000, residenti in Santa Margherita di Belice via Savona n.11, di eseguire i lavori di ricostruzione dell'unità immobiliare descritta secondo il progetto di variante approvato (comp. 26 lotto 4 del piano particolareggiato vecchio centro urbano), che consiste nel cambio della destinazione d'uso per superficie non ammessa a contributo, e la chiusura vano scala .

E' concesso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, l'immobile è oggetto dei benefici di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 178, legge 27 marzo 1987 n. 120 e succ. modifiche ed integraz..

Art. 2 - Titolo del permesso di costruire

Trattandosi di caso previsto dall'ex art. 9, 1° comma, lettera a e g) della Legge 28 gennaio 1977, 10 e visto il D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", il presente è rilasciato a titolo gratuito per la parte di fabbricato ammessa a contributo;

Art. 3 - Obblighi e responsabilità dei titolari del permesso di costruire

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo agli interessati di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione, dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale.

Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.

Di osservare il D.Leg.vo n.152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e il comma 1 dell'art. 41bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n°69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito con modifiche nella legge n°98 del 9 agosto 2013:

-nel caso in cui sussistono le condizioni previste dall'articolo 184bis e 186 del D. Leg.vo n.152 del 03/04/2006, relativamente al riutilizzo delle terre e rocce da scavi;

-le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti;

-tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni autorizzate, che non risultino riciclabili, in coerenza con le norme ambientali urgenti, devono essere trattati come rifiuti e sottoposti alle specifiche norme di smaltimento;

Che durante i lavori vengano rispettate tutte le norme e segnalazioni diurne e notturne atte a garantire la pubblica incolumità;

Che gli impasti vengano eseguiti su apposite piattaforme di legno e non su gli ammattonati o sulle pavimentazioni stradali;

Che vengano fatte salve le servitù attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche, telefoniche, metano e quant'altro ricade nel luogo d'intervento.

La ditta può procedere al montaggio dei ponteggi e alla recinzioni del cantiere, dopo il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, da effettuarsi presso l'Ufficio Tasse.

I titolari del permesso di costruire devono inoltre osservare le norme delle Leggi e decreti:

- 13 luglio 1966, n. 615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;

- D.Leg.vo n.152 del 03/04/2006 "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

- 9 gennaio 1991, n. 10 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici con le modifiche fino alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 circa le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

Art. 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori devono essere ultimati e resi abitabili o agibili entro 24 mesi dal rilascio del permesso a costruire.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso a costruire, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso a costruire sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro 24 mesi.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del titolare del permesso a costruire, opportunamente documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare del permesso a costruire, deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso a costruire. In tal caso il nuovo permesso a costruire concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dai titolari del permesso a costruire a mezzo di apposito modulo.

Dovrà del pari essere denunciata dai titolari la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possano influire sul termine della esecuzione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati.

Art. 5 - Caratteristiche del permesso di costruire

Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Art. 6 - Prescrizioni speciali

Il presente permesso di costruire è rilasciato a condizione che:

- siano rispettate le correzioni in rosso apportate sugli elaborati tecnici già approvati con delibera n. 12 del 22/07/2020 dalla Commissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aprile 1976 n. 178;
- il titolare del permesso di costruire prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare al Comune la verifica tecnico professionale dell'impresa appaltatrice ai sensi del Decreto Legislativo n°81/08 e successive mod. ed integrazioni Art. 90 comma 8 lettera A-B-C.
- **Qualora il titolare del permesso di costruire intenda riutilizzare le terre o le rocce provenienti dallo scavo, dovrà ottemperare alle disposizioni contenute nella nota dell'Arpa, allegata alla presente, resta obbligato il titolare del permesso di comunicare a questo ente l'avvenuta trasmissione.**

Santa Margherita di Belice, li 02-10-2020

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Giovanni Gulotta)

Il Responsabile dell'Uff. Ricostruzione
(geom. Sciacchitano Erasmo A.)

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Aurelio Lovoy)

Il sottoscritto dichiara di accettare il presente permesso di costruire e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui esso è subordinato.

Addi _____.

IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE